

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PROFILI CRITICI ALLA LUCE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE.

L'emergenza sanitaria è destinata a generare, in via diretta o indiretta, nuovi profili di responsabilità penale in capo ai soggetti che rivestono una posizione apicale (o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza), con conseguente e concorrente responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Le stringenti prescrizioni imposte per contenere il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro pongono quale primo e immediato tema di intervento gli illeciti commessi con violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (che, com'è noto, rientrano nel catalogo dei delitti che costituiscono il presupposto della responsabilità da reato dell'ente).

Si impone pertanto la necessità di confermare il giudizio di idoneità dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 alla luce del nuovo fattore di rischio biologico, nonché di aggiornare l'analisi del rischio svolta in sede di redazione del Modello ed implementare le procedure delineate nella sua parte speciale (anche tramite l'aggiornamento del DVR).

Occorre infatti evidenziare che, ai sensi del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), i "casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro" sono identificati come infortuni sul lavoro (pur consapevoli della obiettiva difficoltà probatoria di ricondurre all'ambiente di lavoro il singolo contagio).

Un capitolo a parte è costituito dalle attività economiche in cui i lavoratori sono a diretto contatto con il virus, con agenti biologici o comunque esposti a rischio specifico di contagio (come avviene nelle strutture sanitarie, nei centri di riabilitazione, nei laboratori di analisi cliniche o negli studi medici).

Accanto a questi rischi diretti, peraltro, sussistono anche numerosi fattori che pongono un rischio cd. indiretto: si tratta delle ipotesi in cui la pandemia in corso potrebbe costituire la mera occasione per la commissione degli altri illeciti rientranti nel catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

È quindi opportuno valutare l'eventuale aggravamento di altri rischi specifici pur configurabili nell'ordinaria attività economica.

A mero titolo esemplificativo:

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com



- il lavoro a distanza, con incremento del ricorso allo strumento informatico, può costituire fonte di rischio specifico per la commissione dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis D.Lgs. n. 231/01;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni per la prosecuzione dell'attività economica, per l'accesso a sussidi o finanziamenti ovvero per la partecipazione a procedure di gara possono generare nuove occasioni di commissione dei reati immediatamente riconducibili a tali rapporti ovvero dei reati cd. sentinella (quali, a titolo esemplificativo, riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari);
- le mutate esigenze dei mercati in relazione all'acquisizione di talune categorie di beni, in ipotesi dotati di specifiche caratteristiche, possono incrementare il rischio di commissione dei reati in materia di industria e commercio.

L'emergenza sanitaria in corso impone quindi all'Organismo di Vigilanza di vigilare costantemente sulla idoneità del Modello e sulla sua effettiva attuazione, affinché le misure di contenimento siano adeguate alla progressiva evoluzione del fenomeno, avendo cura di sollecitare l'organo amministrativo ad adottare tempestivamente le azioni di mitigazione del rischio.

In tale contesto assume un ruolo cruciale la costante trasmissione dei flussi informativi da e verso l'O.d.V.